



3372110

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 01/12/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. GRAZIANA CAMPANATO  
Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO  
Dott. VINCENZO ROMIS *rel*  
Dott. LUISA BIANCHI  
Dott. UMBERTO MASSAFRA

SENTENZA  
N. 1670/09  
- Presidente -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
- Rel. Consigliere - N. 6637/2009  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA / ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

1)

1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

avverso l'ordinanza n. 2064/2000 TRIBUNALE di MILANO, del 19/01/2009

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;  
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott.

*Carlo di' ferole che ha chiesto  
il rigetto del ricorso.*

Udit i difensori Avv.;

*[Large handwritten signature]*

## OSSERVA

La Corte d'Assise di Milano rigettava l'istanza con la quale [redacted] aveva richiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che - ai sensi dell'art. 76, comma quarto bis, del d.P.R. n. 115/02, disposizione introdotta con il Decreto Legge n. 92/08, convertito in Legge n. 125/08 - il reddito dell'istante dovesse presumersi superiore al limite previsto, avendo il [redacted] riportato, con sentenza divenuta definitiva, una condanna per tentata estorsione commessa avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p..

Il Tribunale di Milano rigettava poi il ricorso ritualmente proposto nell'interesse del [redacted] ritenendo condivisibili le argomentazioni del primo giudice, sottolineando che: a) il generico richiamo del comma quarto bis dell'art. 76 del d.P.R. n. 115/02 - come modificato con la legge n. 125/08 - ai reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., non consentirebbe di distinguere tra reato consumato e reato tentato, e ciò in relazione alla *ratio* della norma da individuarsi nella volontà dello Stato di escludere dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato soggetti dediti ad attività delinquenziale svolta nell'ambito di un'organizzazione criminosa di stampo mafioso; b) la nuova normativa non conterrebbe una mera presunzione patrimoniale superabile da contrarie prove documentali, ma un vero e proprio divieto, posto che, avendo qualsiasi soggetto interessato al beneficio *de quo* l'onere di dimostrare il limite del proprio reddito, non avrebbe senso indicare categorie di soggetti esclusi dal beneficio stesso se poi costoro, al pari degli altri, potessero dimostrare di avere diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dal punto di vista reddituale; c) peraltro appariva poco credibile che la moglie e la figlia del [redacted] entrambe in età da lavoro, non svolgessero alcuna attività retribuita, nemmeno "in nero".

Ricorre per cassazione il [redacted] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con doglianze con le quali vengono sostanzialmente riproposte le argomentazioni sottoposte al vaglio del giudice dell'opposizione - non applicabilità della norma al reato tentato, possibilità di superare con prova contraria la presunzione posta dal legislatore - e dal giudice stesso disattese con il percorso motivazionale sopra sinteticamente ricordato.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

*Manini*

Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle censure dedotte.  
Ed invero risultano pienamente condivisibili le ragioni poste dal Tribunale a base del provvedimento oggetto del ricorso. In relazione alla *ratio* della normativa in materia, non v'è dubbio che non possa operarsi alcuna distinzione tra reato consumato e reato tentato: la disposizione parla di "reati commessi" ed il delitto tentato è, all'evidenza, un reato commesso. Appare chiaro che il legislatore ha inteso operare una scelta di politica criminale (al pari dell'esclusione dal beneficio *de quo* per l'indagato, l'imputato o il condannato per reati finanziari: art. 91, lett. a, del d.P.R. n. 115/02), intendendo escludere dall'accesso al patrocinio a spese dello Stato alcune categorie di persone già condannate, selezionate sulla base dei reati oggetto della condanna medesima, muovendo dal presupposto che detti reati consentano introiti patrimoniali superiori a quelli cui è condizionato l'accesso al beneficio (senza possibilità di prova contraria, stante il chiaro dettato letterale della norma: "il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti"), e ciò, evidentemente, in relazione ai proventi notoriamente elevati che derivano dalle attività criminali cui sono dedite le organizzazioni malavitose: dunque non può parlarsi di violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, anche perché resta comunque pur sempre salvaguardato il diritto alla difesa con l'intervento del difensore di ufficio.  
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P. Q. M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 1 dicembre 2009

Il Presidente

(Graziana Campanato)

Il Consigliere estensore

(Vincenzo Romis)

*Vincenzo Romis*

*Graziana Campanato*

